

COMUNE DI MONTALCINO

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 26/02/2026

TITOLO I - OGGETTO

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli art. 3 e 4 della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 "Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32 del 26 luglio 2002" e s.m.i. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio del Comune di Montalcino.

Art. 2 — Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 41/R 2013 e s.m.i. ed in particolare da:

- a) nido di infanzia;
- b) servizi integrativi:
 - 1) spazio gioco;
 - 2) centro per bambini e famiglie;
 - 3) servizio educativo in contesto domiciliare;

2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.

4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità, i quali, in ogni caso, non sono autorizzati ad accogliere bambini con età inferiore ai 36 mesi.

TITOLO II - IL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NEL COMUNE DI MONTALCINO

Art. 3 — Definizione

1. Il sistema pubblico integrato per i servizi alla prima infanzia del Comune si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.

2. I servizi educativi per la prima infanzia del territorio comunale costituiscono un sistema pubblico integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 4 - Programmazione delle attività

1. Il Comune di Montalcino si impegna a promuovere, in una logica di sistema pubblico integrato, quanto segue:

- ☐ scambio di esperienze;
- ☐ attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
- ☐ definizione di strumenti comuni per la valutazione dei propri servizi;

- ☐ carta dei servizi;
- ☐ esperienze innovative con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi.
- ☐ Rafforzare percorsi connessi al tema dell'inclusione

Art. 5 - Finalità del sistema pubblico integrato

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - ☐ offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
 - ☐ favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
 - ☐ contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
 - ☐ diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
 - ☐ contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socioculturale.
2. Il Comune di Montalcino sostiene, come principio educativo, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconosce e garantisce il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti dall'art. 2 del Regolamento regionale 41/R — 2013 e s.m.i., in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - spazio gioco;
 - centro per bambini e famiglie;
 - servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Il presente regolamento si applica anche ai Centri educativi integrati zerosei o Poli 0-6 di cui all'art. 46 Regolamento regionale 41/ R — 2013 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 65/2017 e s.m.i., per quanto di competenza, indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art 7 - Soggetti interessati

I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione.

Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti

previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accreditamento.

Art. 8 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/R — 2013 e s.m.i., con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
- c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- e) progetto pedagogico e progetto educativo
- f) carta dei servizi

Art. 9 - Requisiti per l'accreditamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/R — 2013 e s.m.i., con particolare riferimento a:

- a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti;
- b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal Coordinamento zonale;
- c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 Regolamento Regionale 41/R — 2013 e s.m.i., svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 dello stesso regolamento 41/R e s.m.i.;
- d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal Coordinamento zonale;
- e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- f) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- h) ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 10 - Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

Per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento, dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati ed aggiornati dal sistema Suap gestionale della Regione Toscana, che dovranno essere presentati attraverso il Suap del Comune.

Art. 11 - Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento — della durata massima di 60 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:

- Il soggetto che intenda aprire un servizio educativo, presenta domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso. Il SUAP, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, la trasmette all'Ufficio Istruzione, competente per materia.

- Il SUAP convoca la Conferenza dei servizi nei tempi e con le modalità previste dall'art. 14 e seguenti della L.241/90 e s.m.i.
- Partecipano alla Conferenza dei servizi: il Comune (con il referente dell'Ufficio Istruzione e il referente tecnico per la parte edilizia, nonché il referente del SUAP), i Vigili del Fuoco (per le sole pratiche di loro competenza cioè strutture che prevedono la presenza di un numero di persone superiore a 30), l'Azienda USL e il Coordinamento pedagogico zonale;
- Il verbale della Conferenza dei servizi assume valore decisorio.
- Il SUAP provvede al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 160/2010 e s.m.i. nonché del D.P.G.R. 41R/2013 e s.m.i.

Art. 12 - Documentazione utile per la domanda di accreditamento

Per la presentazione della domanda di accreditamento, dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati ed aggiornati dal sistema Suap gestionale della Regione Toscana, che dovranno essere presentati attraverso il Suap del Comune.

Art. 13 - Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Il procedimento di accreditamento — della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti

- Il soggetto, che intenda richiedere l'accREDITamento, può presentare domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso. Il SUAP, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione all'Ufficio Istruzione;
- Nel caso in cui la richiesta di accREDITamento venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione (art. 51, comma 4 del Regolamento regionale 41/R-2013 e s.m.i.), l'accREDITamento è rilasciato con la stessa procedura adottata per il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso viene rilasciato un unico provvedimento conclusivo;
- Se la richiesta di accREDITamento è presentata separatamente non è necessario ricorrere alla Conferenza dei servizi, l'Ufficio Istruzione rilascia la determina di accREDITamento;
- Il SUAP provvede al rilascio del provvedimento conclusivo.

Ai fini della presentazione della domanda contestuale di autorizzazione e accREDITamento, dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati ed aggiornati dal sistema Suap gestionale della Regione Toscana, che dovranno essere presentati attraverso il Suap del Comune.

Art. 14 - Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica

Per la verifica dei requisiti dei servizi a titolarità pubblica ci si avvale della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 15 - Forma e contenuti del provvedimento

I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accREDITamento prevedono un dispositivo finale composto da due parti:

1. valutazione: comprende l'esito integrato dei giudizi inerenti il rispetto dei requisiti previsti dalla norma; può contenere eventuali prescrizioni, per le quali deve essere indicato il termine per ottemperare;
2. piano di miglioramento: indica, sulla base della valutazione delle aree di criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio.

Art. 16 - Durata, rinnovo e decadenza

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31 agosto del relativo anno.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al SUAP, il quale provvede alla trasmissione all'Ufficio Istruzione competente.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, ovvero il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta.

Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma a formalizzare domanda di rinnovo, da ciò si determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato.

Art. 17 - Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale (S.I.R.I.A.) i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine previsto dalla Regione Toscana.

Il Comune valida i dati inseriti entro il termine annualmente indicato dalla Regione Toscana.

Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma precedente, assegna un termine di 30 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.

Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente - a seconda dei singoli casi - ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento o l'accreditamento.

Le Aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.

I Comuni e l'Azienda USL possono concordare e programmare un calendario di sopralluoghi e controlli da effettuarsi in modalità congiunta.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, assegna un termine di 30 giorni per provvedere all'adeguamento, e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

In tutti i casi di grave inadempienza, si dà luogo al provvedimento di sospensione immediata dell'attività del servizio.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Art. 18 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Senese.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) gli oneri a carico del Comune;
- e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
- f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

TITOLO IV - NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 19 - Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità: bambini e adulti.
2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, il personale provvederà a segnalare ogni tipo di problematica sanitaria rilevante per la comunità (es. episodi epidemici, malattie ricorrenti, pediculosi, ecc.) al funzionario responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi o enti competenti.
3. In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 20 - Riammissioni al nido/ ai servizi educativi

Per le riammissioni al nido del bambino si applica quanto stabilito dall' Intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico prott. 107 e 128 del 8 gennaio 2015 e s.m.i.

Art. 21 - Somministrazione farmaci

1. Per la somministrazione dei farmaci si applica quanto stabilito dall' Intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico prott. 107 e 128 del 8 gennaio 2015 e s.m.i.

Art. 22 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.
2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (112) e sarà avvertita la famiglia.
3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio:
 - a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, nella quale dichiara di avere consultato il proprio pediatra di famiglia e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità;
 - b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 23 - Comportamento in caso di malattia

Nel caso in cui il bambino presenti il sospetto di una malattia infettiva e in tutti i casi di disturbo acuto, a titolo esemplificativo elencati:

- 1- Febbre a partire da 37,5° C
- 2- Vomito
- 3- Tre o più scariche di diarrea nella giornata (feci non formate, con presenza di muco e/o sangue)
- 4- Pianto inconsolabile da dolore
- 5- Sintomi di presunta congiuntivite (arrossamento oculare con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale)
- 6- Eruzioni cutanee, sospette micosi
- 7- Stomatite (arrossamento della parte interna della bocca, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi)

I genitori devono tempestivamente essere informati dalle educatrici e ritirare il bambino-a dal nido. La riammissione è subordinata all'effettiva guarigione e a quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 24 - Dieta alimentare

1. Per quanto riguarda l'alimentazione viene seguita una dieta articolata, redatta da personale specializzato.
2. Saranno effettuate variazioni alla dieta per intolleranze alimentari previa presentazione di certificato medico. Tali certificati dovranno essere rinnovati per ogni anno educativo.
3. Sono previste altresì variazioni al menù per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.
4. In caso di necessità temporanea, è prevista una dieta in bianco fino a n. 3 giorni nel mese previa comunicazione da parte dei genitori. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento vale il regolamento del servizio approvato con Delibera di C.C. n° 16 del 27/04/2018.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Art. 25 - Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento

1. I servizi educativi attualmente presenti nel sistema integrato sul territorio del Comune di Montalcino sono:
 - a) Nido d'infanzia "PICCOLO PRINCIPE": a Montalcino centro è rivolto ai bambini in età compresa dai 12 ai 36 mesi;
 - b) Nido d'infanzia "CHICCHI D'UVA": nella frazione di Sant'Angelo Scalo, è rivolto ai bambini in età compresa dai 12 ai 36 mesi;
 - c) Polo 0-6 "LA GIOSTRA" DI MONTISI
 - d) Servizio educativo in contesto domiciliare LA LOCOMOTIVA DELLA FELICITA'

Art. 26- Forme di gestione dei servizi, funzioni e competenze

1. I servizi educativi alla prima infanzia comunali sono gestiti in forma indiretta tramite concessione o appalto.
2. Il Comune, per la gestione dei servizi oggetto del presente Regolamento, assicura le funzioni educativa, organizzativa, gestionale e finanziaria attraverso:
 - a) la definizione del progetto pedagogico e del progetto educativo in collaborazione con il soggetto affidatario a cui è affidata la gestione attività;

- b) collegamento tra i diversi servizi che compongono il sistema pubblico/privato;
- c) predisposizione di tutto ciò che risulti necessario al funzionamento dei servizi, nella misura prevista dall'affidamento garantendo la disponibilità della messa a disposizione di tutte le risorse previste a carico dell'ente;
- d) la determinazione delle tariffe, differenziate per fasce ISEE, a carico dell'utenza per i singoli servizi.

e) l'incarico del coordinamento pedagogico comunale dei servizi;

3. Il Comune procede anche:

- a) alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività dell'affidamento e in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario;
- b) alla gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale (criteri di accesso, formazione delle graduatorie, tariffe, servizio mensa);
- c) all'effettuazione di possibili ispezioni;
- d) alla avocazione di eventuali contenziosi con l'utenza;
- e) alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario;
- f) alla verifica e vigilanza dell'applicazione del CCNL di categoria.

4. Il Comune di Montalcino costituisce un Gruppo Tecnico, con funzioni di coordinamento, programmazione e verifica, così composto:

- a) Responsabile settore competente o suo delegato;
- b) Referente ufficio scuola;
- c) Coordinatore pedagogico comunale;
- d) Responsabile del soggetto affidatario del servizio (responsabile delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico);
- e) Responsabile di eventuali nidi privati accreditati.

5. Il progetto pedagogico riconosce i diritti delle/dei bambine/i e delle loro famiglie. Le bambine e i bambini sono riconosciuti come individuali, civili e sociali e quindi partecipi attivamente della costruzione della loro identità, della loro autonomia e delle loro competenze attraverso la relazione e l'interazione con gli altri bambini, con gli adulti, con l'ambiente nido e il territorio e con gli avvenimenti delle loro famiglie.

6. I servizi hanno come obiettivo primario la garanzia del rispetto dei bisogni dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, al loro bisogno di spazi anche individuali, alle loro esigenze di socializzazione, di autonomia ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori ovvero sostenendo la buona genitorialità e la conciliazione tra la vita familiare e lavorativa.

I genitori collaborano alla vita dei servizi per l'infanzia, hanno il diritto di ricevere e fornire informazioni e di esprimere il loro parere sia in maniera formale che informale.

7. La qualità dei servizi viene valutata sul piano dell'organizzazione complessiva dei servizi e dell'offerta educativa sia per le/i bambine/i che per le famiglie e si basa sui principi e impegni contenuti nella "Carta dei servizi all'infanzia del Comune di Montalcino che dovrà essere approvata con delibera di Giunta Municipale, qui ricordati in sintesi:

- a) *Diritto di cittadinanza*: riconoscimento del ruolo delle bambine e dei bambini nella società e diritto ad una educazione ispirata ai principi di pace, dignità, tolleranza, libertà e solidarietà.

- b) *Eguaglianza*: non discriminazione nell'accesso e nella fruizione dei servizi per sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizione psico-fisica e socioeconomica e rispetto delle diversità e dei ritmi personali.
- c) *Imparzialità*: trasparente definizione dei criteri di accesso.
- d) *Diritto di scelta*: facoltà di scegliere tra le strutture e le tipologie di servizi offerte sul territorio dal Comune. Sostegno alla libera iniziativa delle bambine e dei bambini all'interno delle diverse esperienze, ovvero garanzia di regolarità e continuità del servizio in tutte le sue forme,
- e) *Continuità*: garanzia di regolarità e continuità del progetto educativo. Attenzione ai contesti di provenienza delle bambine e dei bambini e ai percorsi formativi futuri.
- J) *Efficacia ed efficienza*: risposta ai bisogni delle bambine e dei bambini, ed alle loro famiglie con una progettazione educativa di qualità.
- g) *Partecipazione e integrazione*: coinvolgimento attivo delle famiglie e del territorio inteso come contesto educativo e sociale.

8. Il Comune di Montalcino assume come punti di riferimento essenziali per la propria programmazione i seguenti aspetti:

La comunità educativa

Viene valorizzato il ruolo attivo delle famiglie ed è prevista la partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione. I servizi alla prima infanzia sono inoltre riconosciuti come uno specifico contesto di sostegno alla genitorialità. Vengono ricercate modalità di incontro, collaborazione e apertura al territorio.

L'organizzazione degli ambienti

L'ambiente non è mai neutro: anche dalla configurazione degli spazi passano valori sociali e culturali. Condizione per un lavoro educativo incentrato sulla persona è la strutturazione di un ambiente che sia accogliente e stimolante, che favorisca le relazioni sociali garantendo al tempo stesso momenti tranquilli e di intimità. Le/i bambine/i devono potersi muovere in autonomia e libertà in un ambiente che sia accogliente, protettivo e stimolante al tempo stesso. Lo spazio, quindi, deve essere strutturato in funzione dei loro ritmi di vita e delle attività che vi si svolgono.

Continuità educativa

Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. La gestione e l'organizzazione dei servizi devono prevedere forme di raccordo e di confronto con le scuole per l'infanzia presenti sul territorio tali da consentire alle/ ai bambine/i e alle loro famiglie un passaggio armonico tra le due esperienze nell'ottica della costruzione di un sistema integrato per l'infanzia da zero a sei anni.

9. Nelle sezioni in cui sono presenti bambini diversamente abili è assicurata la presenza di personale idoneo per un numero di ore valutato dai servizi competenti. La frequenza al nido di bambini diversamente abili impegna, inoltre, ad elaborare una programmazione individualizzata integrata, a cui concorrono, per quanto di competenza, operatori socio-sanitari dei servizi territoriali e/o specialistici dell'ASL e il coordinamento pedagogico del Comune. Qualora il bambino diversamente abile sia residente in un altro Comune, tutti gli oneri aggiuntivi derivanti dall'inserimento nei termini sopra descritti, faranno carico al Comune di residenza, opportunamente coinvolto in modo formale.

Art. 27 - Utenza dei Servizi

1. I servizi comunali di nido d'Infanzia di cui al presente Regolamento sono rivolti ai bambini residenti nel Comune Montalcino. Possono accedere al nido i bambini che abbiano compiuto i 12 mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.
2. Ai servizi sono ammessi con priorità bambini e le bambine residenti portatori con disagio psicofisico o affettivo, nel rispetto delle normative a tutela dell'Infanzia e a norma della legge 104/92. L'integrazione dei bambini/e con disagio sarà valutata tramite l'ufficio dei servizi educativi, in collaborazione con l'ufficio dei servizi sociali, al fine di determinare le modalità di accoglienza.

3. Nell'eventualità che si rendano disponibili posti nei singoli servizi, potranno essere ammessi anche i bambini non residenti al solo fine di non disperdere risorse comunque utilizzabili.
I genitori dei bambini/e non residenti, ma con gli stessi requisiti di età, potranno presentare domanda, e saranno inseriti in graduatoria secondo i criteri e i punteggi stabiliti nelle linee guida approvate annualmente con Delibera di Giunta.
4. Costituisce titolo di preferenza la continuità sia per i bambini residenti che per i bambini non residente.

Art.28- Disciplina delle ammissioni ai Servizi Comunali

1. La domanda, sottoscritta da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci e accompagnata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata con le modalità indicate nelle linee guida approvate annualmente con delibera di Giunta. Le domande di accesso ai servizi dovranno essere presentate, previo avviso di iscrizione, direttamente al soggetto gestore.
2. Le domande pervenute dopo la scadenza indicata nelle linee guida di cui sopra saranno valutate dall'ufficio in relazione alla disponibilità dei posti.
Le domande di ammissione per il sistema pubblico dei servizi vengono effettuate utilizzando appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
3. I bambini/e che già hanno frequentato il primo anno di nido d'infanzia, devono presentare, nei termini previsti per le iscrizioni, conferma o eventuale rinuncia attraverso apposito modulo e avranno la precedenza, per continuità, sui nuovi iscritti. Le domande di ammissione ai nidi devono essere presentate, entro il termine stabilito annualmente dal Comune, e reso noto mediante adeguate forme di comunicazione;
4. L'ammissione ai servizi per la prima infanzia viene effettuata attraverso la formulazione di una graduatoria secondo i criteri ed i punteggi indicati nelle linee guida approvate annualmente con Delibera di Giunta.
5. La graduatoria sarà approvata dal Responsabile dei servizi educativi e verrà resa pubblica nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy.
6. Prima dell'inizio dell'anno educativo vengono promossi degli incontri con le famiglie dei bambini ammessi allo scopo di illustrare l'organizzazione metodologica e le linee pedagogiche dei servizi nonché gli orari e gli impegni a cui esse sono chiamate, soprattutto durante il periodo di ambientamento e per rispondere ad ogni eventuali richieste di chiarimento.
7. In caso di rinuncia all'assegnazione del posto le famiglie dovranno presentare una comunicazione scritta da inviare all'Amministrazione entro il 30 luglio dell'anno educativo in corso.
8. Su tutte le autocertificazioni e le certificazioni a documentazione di quanto dichiarato per l'attribuzione del punteggio, compresa la documentazione relativa alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) con indicatore ISEE, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli di legge circa la veridicità delle informazioni rese, nel rispetto dei Regolamenti Comunali e delle vigenti norme di legge

Art.29- Calendario, orario di funzionamento, frequenza, uscite, assenze

1. L'avvio del servizio è gestito dal soggetto affidatario. I nidi d'infanzia sono generalmente aperti **dalla prima settimana di settembre al 31 luglio dell'anno successivo**, con interruzioni nel periodo natalizio e pasquale e durante il periodo estivo (indicativamente nel mese di agosto): tali aperture possono subire delle modifiche di riduzione o aumento, legate al calendario annuale, a motivi organizzativi, a motivi elettorali, e a iniziative legate ad aperture straordinarie. Il calendario è determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. I servizi educativi hanno un orario di apertura all'utenza compreso tra le 4 e le 8 ore giornaliere, tutti i giorni, ad eccezione del sabato e festivi. Gli orari di entrata e uscita sono differenziati, come sotto meglio dettagliato:
 - Ingresso dalle 8.00 alle 9:00
 - prima uscita dalle 13.30 alle 14.00

- seconda uscita dalle 16.00 alle 16.30

L'orario d'ingresso ha una flessibilità che va dalle ore 08,00 alle ore 9,00. L'ingresso oltre tale orario può essere eccezionale (es. prenotazioni per vaccini, visite mediche) e deve essere concordato entro il giorno prima con le educatrici. Il rispetto della puntualità è una condizione necessaria per una serena e proficua gestione delle attività nei servizi per l'infanzia. Si ricorda, inoltre, che le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza dei bambini al Nido.

3. Eventuali richieste di anticipo e posticipo rispetto all'orario di apertura saranno gestite direttamente dal soggetto gestore. Il calendario dei servizi educativi comunali è lo stesso dell'Istituto Scolastico Comprensivo Insieme.

4. La scelta del modulo d'uscita viene effettuata dai genitori in sede di iscrizione. Variazioni della scelta dell'orario di uscita nel corso dell'anno scolastico, qualora si modifichi la situazione familiare, potranno essere accordate solo nel caso in cui ciò non comporti una modifica sostanziale all'organizzazione del nido. La variazione sarà eventualmente accolta, previo consenso del personale educativo e avverrà dalla data concordata con il soggetto affidatario.

5. I bambini potranno uscire con i genitori o con persone conosciute maggiorenni ed autorizzate dai medesimi, previa delega firmata congiuntamente dai genitori.

6. L'assenza del bambino dal nido per motivi di famiglia dovrà essere giustificata dai genitori al personale educativo, tramite una autocertificazione di assenza. Sarà considerato dimesso, il bambino i cui genitori non daranno comunicazione di alcun tipo, dopo un mese continuativo di assenza.

Art. 30 - Modalità di pagamento

1. La Tariffa, annualmente approvata con delibera di Giunta comunale, sarà pagata direttamente al soggetto gestore, il quale disporrà modalità di pagamento consentite per legge e renderà noto alle famiglie la modalità all'interno delle linee guida approvate annualmente con Delibera di Giunta.

2. In caso di rinuncia alla frequenza per qualsiasi motivo nel corso dell'anno educativo deve essere presentata comunicazione scritta all'ufficio servizi educativi entro il giorno 25 del mese per far cessare l'obbligo al pagamento dal mese successivo. Nel caso in cui la richiesta sia presentata oltre tale data, l'obbligo al pagamento rimarrà anche per il mese successivo.

3. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza del bambino/a mediante apposito provvedimento del Responsabile dei servizi educativi.

Art.31- Forme di partecipazione delle famiglie

1. Partecipazione delle famiglie: presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, sono garantite le forme di partecipazione e gli eventuali organismi di partecipazione previsti dal DPRG n. 41/R 2013 e s.m.i. per le diverse tipologie di servizio. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti alle attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo e dalla compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione. Si possono prevedere all'interno di ciascun servizio incontri con le famiglie, quali occasioni di condivisione della programmazione, d'informazione sulle attività, di elaborazione e scambio di esperienze, di verifica dei risultati, come specificato sottostante:

- a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente all'ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno educativo;
- b) riunioni di gruppo/ sezione per confrontarsi sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- d) laboratori per coinvolgere i genitori alla vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze personali;
- e) momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio

2. Organi di partecipazione delle famiglie:

L'Assemblea dei genitori: sono organizzate almeno due volte all'anno le assemblee dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per ogni servizio, per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento dello stesso, la verifica della qualità dei pasti e il processo di realizzazione del progetto educativo. L'assemblea dei genitori del servizio elegge nella prima seduta plenaria (generalmente a ottobre-novembre), i propri rappresentanti per il servizio.

Il ruolo del rappresentante è di portavoce del gruppo dei genitori, per tutto ciò che riguarda:

- esprimere una valutazione sul progetto educativo elaborato dal gruppo degli operatori;
- esprimere una valutazione sull'espletamento del servizio e la qualità;
- avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su iniziative ed attività rivolte all'infanzia.

Il genitore nominato rappresentante del nido cessa dall'incarico, indipendentemente dall'ipotesi di scadenza, per il verificarsi delle seguenti cause:

- a) rinuncia per dimissioni;
- b) decadenza per cessazione della frequenza del figlio al nido.

Il Consiglio dei genitori: questo organo promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento;

- mantiene i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio;
- esprime pareri sul Regolamento del servizio;
- organizza le feste tradizionali;
- indice assemblee dei genitori;
- può dar vita ad incontri di lavoro coinvolgendo i genitori, i parenti, secondo i temi e le attività che intende svolgere.

Il Comitato è composto come segue:

- n. 1-2 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, designati dall'assemblea dei genitori, di cui uno fa le funzioni di Presidente;
- il coordinatore gestionale e pedagogico del soggetto affidatario
- il coordinatore pedagogico comunale

- n. 1-2 rappresentante del personale educativo del nido, designato dal personale stesso;

Alle riunioni partecipa il Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici del Comune, quale consulente per l'Amministrazione Comunale;

- possono partecipare — inoltre — alle riunioni il Sindaco e l'Assessore alla Pubblica Istruzione, o esperti che il comitato ritiene di dover consultare su pareri di carattere tecnico ed educativo.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.32 - aggiornamento e formazione

1. Il personale educativo e ausiliario dei servizi dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V1 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.33 - Decorrenza ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, abrogando il precedente testo.

Art.34 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.